

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, lì 2 dicembre 2021

AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE NR. 18/2021

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2021

Entro il prossimo **27 dicembre 2021** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2021. Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

6013	Æ	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente
6035	Æ	per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto		
I metodi per determinare l'acconto Iva	storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
	analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
	previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

Metodo storico	<p>Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• al mese di dicembre 2020 per i contribuenti mensili;• al saldo dell'anno 2020 per i contribuenti trimestrali;• al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2020), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta al lordo dell'acconto eventualmente versato nel mese di dicembre 2020. Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2021, rispetto a quella adottata nel 2020, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo</p>
----------------	--

	<p>storico occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> contribuente mensile nel 2020 che è passato trimestrale nel 2021: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi 3 mesi del 2020, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2020; contribuente trimestrale nel 2020 che è passato mensile nel 2021: l'acconto dell'88% è pari a 1/3 dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2020; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2021 è pari a 1/3 della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale
Metodo analitico	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2021, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2021. <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta</p>
Metodo previsionale	<p>Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto</p>

L'acconto in situazioni straordinarie o particolari

Contabilità separate: in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

Liquidazione dell'Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.

Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

Casi di esclusione

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella (la seguente casistica deve intendersi esemplificativa e non esaustiva).

Casi di esclusione dal versamento dell'acconto Iva
<ul style="list-style-type: none">• soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;• soggetti che non dispongono di uno dei due dati, "storico" o "previsionale" su cui si basa il calcolo quali, ad esempio:<ul style="list-style-type: none">- soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2021;- soggetti cessati prima del 30 novembre 2021 (mensili) o del 30 settembre 2021 (trimestrali);- soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;- soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2021 risulta un'eccedenza a credito;• soggetti che adottano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;• soggetti che adottano il regime dei "minimi" di cui all'articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011;• soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72 euro, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 euro (88%);• i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);• soggetti che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991;• soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);• i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta;• i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;• i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;• gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva

Sanzioni e ravvedimento operoso

Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472/97, per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto IVA, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

E' tuttavia possibile ricorrere al ravvedimento operoso per regolarizzare queste violazioni. In aggiunta all'imposta dovuta dovranno, quindi, essere versati:

- gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- applicando la sanzione ridotta nelle seguenti misure:
- dallo 0,1% all' 1,4% se il pagamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- 1,5% se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67% se il pagamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (per l'acconto IVA 2021, quindi, entro il 30.04.2022).

Nel modello F24 gli interessi saranno indicati con il codice tributo 1991 mentre la sanzione sarà contraddistinta dal codice 8904.

Rilevanza penale

Pare opportuno ricordare in questo contesto che la data di scadenza per il versamento dell'acconto riveste un ruolo particolare anche in ambito penale. La normativa prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni in caso di omesso versamento IVA per un importo pari o superiori a 250.000 euro, risultante dalla dichiarazione annuale.

In particolare, l'art.10-ter stabilisce che il reato si realizza se l'omissione si protrae oltre il termine di versamento dell'acconto relativo all'anno successivo.

Sostanzialmente quindi entro il 27.12.2021 sarà necessario monitorare quei casi di omesso versamento dell'Iva 2018 per importi vicini alla soglia dei 250.000 euro.

Inoltre, qualora a tale data si sia invece superato il limite, l'unico modo di estinguere il reato è mediante il pagamento dell'intero debito, comprensivo di sanzioni e interessi, entro la dichiarazione di apertura del procedimento di primo grado come disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 74/2000.

Occorre segnalare che all'art. 39 del DL n. 124/2019, c.d. "Decreto collegato alla Finanziaria 2020", è disposta la riduzione a € 150.000 del limite in esame. La nuova disposizione, tuttavia, è applicabile dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del citato Decreto.

Distinti saluti

D'Azeglio Servizi Srl